

COMUNE DI CANAZEI

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE CIANACEI

PROVINCIA DE TRENT

**DISCIPLINARE – PROGRAMMA  
PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il "Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" individua gli impianti di videosorveglianza dell'Ente o da esso gestiti, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

2. Per le definizioni si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento europeo 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 ed inoltre, si indica che:

- a) per *impianto di videosorveglianza* si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere o altri strumenti, in grado di riprendere e registrare immagini, utilizzato per le finalità di cui all'art. 6 del Regolamento degli impianti di videosorveglianza;
- b) per *designato per la gestione del sistema di videosorveglianza* si intende la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza.

**Art. 2 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali**

1. Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità indicate nel Regolamento:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
- b) sono installati nei luoghi indicati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento congiuntamente alla documentazione tecnica e fotografica che individua l'area di ripresa degli strumenti;
- c) sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate brevemente nell'allegato B) e nelle schede tecniche relative all'impianto e agli strumenti utilizzati allegate al presente documento;
- d) sono installati dall'Ente e gestiti dal designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.

**Art. 3 – Modalità del trattamento di dati personali**

1. I dati personali raccolti sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.

2. I dati personali raccolti sono registrati in automatico e conservati su idonei supporti (dischi di appositi server di rete) per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui

sono raccolti e, in ogni caso, al massimo, per il periodo di tempo indicato nell'allegato A), fatta salva la loro conservazione per finalità di polizia giudiziaria e di indagine penale.

3. I locali dove sono conservati gli appositi server di rete sono messi in sicurezza e gli accessi agli stessi sono contingentati ai soli soggetti autorizzati.

4. I dati personali raccolti sono trattati garantendone l'accesso – fisico ai locali dove sono conservati i server e tecnico ai pc/strumenti/software tramite i quali le immagini vengono visionate/estrapolate- alle sole persone autorizzate.

5. I dati sono protetti da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

#### **Art. 4 – Soggetti**

1. Il Titolare, con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, individua il soggetto cui spetta di sovrintendere all'installazione, al puntamento degli impianti di videosorveglianza nonché il soggetto deputato alla configurazione degli strumenti e del software sul server, quale responsabile esterno del trattamento.

2. Il Titolare, con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, nomina il designato per la gestione dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza.

3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza nomina gli incaricati che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate e a trattare i dati personali rilevati, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune.

#### **Art. 5 – Informativa di primo livello (cartellonistica)**

1. Nelle aree o zone in cui sono installate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, è affissa un'informativa, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza e fornisce ulteriori sintetiche informazioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679. Tali informative devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi) per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. Per la stessa ragione, è da considerare rilevante anche la dimensione del cartello stesso, che deve permettere all'interessato, anche in transito, di cogliere che il luogo a cui sta accedendo è videosorvegliato. All'interno dell'informativa di primo livello, è bene mettere in luce la circostanza, se pertinente, che a tali videoriprese possono accedere anche le Forze dell'Ordine, indicando specificamente quali, in virtù di specifici accordi stipulati con l'Ente/Titolare del trattamento o in forza di puntuale richiesta scritta motivata

#### **Art. 6 - Accesso ai locali e ai software**

1. L'accesso agli ambienti in cui è ubicata la postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali. A detto personale è vietato rilevare immagini con dispositivi di ripresa elettronici.

L'accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene, solitamente, durante l'orario di lavoro.

Durante la visione delle immagini è necessario assicurarsi che siano chiuse porte e finestre e siano oscurati i vetri delle finestre per evitare che anche terzi estranei le possano vedere.

2. Per accedere alla visione ed eventualmente alla estrazione delle immagini il titolare, il responsabile del trattamento ed ogni incaricato sono dotati di credenziali di autenticazione. Le credenziali di autenticazione sono in uso esclusivo agli incaricati che dovranno curarne diligentemente la custodia e non dovranno essere condivise con nessuno neppure con altri incaricati.

3. A tutti gli incaricati sono impartite le istruzioni al fine di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la conseguente e diligente custodia dei dispositivi in possesso e di uso esclusivo.

4. Saranno attribuite ai singoli operatori diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in presenza di differenti competenze specificatamente loro attribuite. Le credenziali di autenticazione permetteranno di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

5. L'accesso alla visione delle immagini deve essere documentato su apposito registro da parte del designato o dell'incaricato al trattamento dei dati.

6. Durante ogni sessione di trattamento dei dati gli incaricati non dovranno lasciare incustodito lo strumento elettronico. Al termine di ogni sessione di accesso gli incaricati dovranno accertarsi che lo strumento elettronico sia disattivato e non permetta l'accesso e la visione a soggetti non autorizzati.

7. La visione delle immagini non potrà essere condivisa con altri soggetti che non siano il responsabile, il titolare, gli incaricati del trattamento dei dati ad eccezione delle persone meglio indicate nei seguenti paragrafi.

8. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

#### **Art. 7 Finalità di accesso ai dati**

1. L'accesso alle videoriprese è consentito per:

1. indagini di Polizia Giudiziaria;
2. indagini difensive ai sensi dell'art. 391-quater c.p.p.;
3. accertamenti effettuati ai fini della sicurezza pubblica, di polizia amministrativa ed in relazione agli accertamenti svolti;
4. esercitare il diritto di accesso documentale di cui alla L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e L. 7 agosto 1990, n. 241;
5. esercitare il diritto di accesso privacy ai propri dati personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento europeo 2016/679.

#### **Art. 8 Modalità di accesso ai dati**

1. L'accesso alle videoriprese per le finalità di cui all'articolo precedente dev'essere esercitato secondo i seguenti passaggi:

1. presentazione di richiesta scritta e motivata per la visione e/o estrapolazione di dati;

2. l'incaricato provvederà a valutare la fondatezza della richiesta ed eventualmente ad estrarne copia e/o ostendere le immagini richieste. Nei casi di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo precedente, non possono essere rilasciate copie di interi filmati, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore di dati personali relativi a soggetti terzi. Si rilasceranno quindi stampe dei singoli frame nei quali la persona viene inquadrata eventualmente oscurando le parti che interessano altre persone al fine di tutelarne la privacy;
3. dell'operazione dovrà essere redatto apposito verbale;
4. copia della richiesta e del verbale andranno protocollati e archiviati;
5. le richieste andranno annotate nel registro previsto con i relativi esiti;
6. al termine del procedimento i file saranno cancellati.

L'estrpolazione e la gestione delle videoriprese per finalità proprie del titolare avviene tramite redazione di apposito verbale che andrà protocollato e archiviato nonché registrato nel registro degli accessi.

#### **Art. 9 – Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”**

1. Il “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza” è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.